



- Parma Infrastrutture S.p.A. -

Piano di Prevenzione della Corruzione

***Documento approvato dall'Amministratore Unico in data 19 maggio 2015 con
DAU n. 64***

INDICE DEL DOCUMENTO

1. DEFINIZIONI.....	3
2. INTRODUZIONE.....	4
3. QUADRO NORMATIVO	5
3.1 LA LEGGE 190/2012 E IL SISTEMA DI PREVENZIONE	5
3.2 IL RISCHIO DI CORRUZIONE NELLO SPIRITO DELLA LEGGE.....	5
3.3 GLI ADEMPIMENTI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA PA.....	6
3.4 ELENCO DEI REATI RICOMPRESI NELLA LEGGE 190	7
4. PROFILO DELLA SOCIETÀ, AMBITI DI ATTIVITÀ E OBBLIGHI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	10
5. OBIETTIVI E STRUTTURA DEL PIANO	11
6. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI.....	12
6.1 IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	12
6.2 DELIBERA DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.....	13
6.3 GLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI	13
7. REATI RILEVANTI PER PARMA INFRASTRUTTURE	14
8. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	16
9. AREE DI RISCHIO E PRESID DI CONTROLLO	17
9.1 RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE.....	20
9.2 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE/CONSULENZE.....	21
9.3 GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA ED AFFIDAMENTI DIRETTI PER L'ESERCIZIO DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI PARMA (IN QUALITÀ DI STAZIONE APPALTANTE) E GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE SOCIETÀ APPALTATRICI IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI.....	22
9.4 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.....	25
9.5 ATTIVITÀ STRUMENTALI	26
10. ULTERIORI MISURE OBBLIGATORIE EX L. 190/2012.....	27
10.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE	27
10.2 CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE	28
10.3 MECCANISMI DI SEGNALAZIONE DI ACCERTATE O PRESUNTE VIOLAZIONI DELLE REGOLE AZIENDALI (IN COERENZA CON "WHISTLEBLOWING")	29
11. FLUSSI INFORMATIVI ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO	31
11.1 FLUSSO INFORMATIVO PER IL MONITORAGGIO SULL'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	31
11.2 REGOLAZIONE DI PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO	31

1. Definizioni

Parma Infrastrutture o Società: Parma Infrastrutture S.p.A.

ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche

Codice Etico: Codice Etico adottato da Parma Infrastrutture S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 231/2001

CIVIT: Commissione Indipendente per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche

Destinatari: I soggetti destinatari del presente Piano sono tutto il personale di Parma Infrastrutture S.p.A., l'Amministratore Unico, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con Parma Infrastrutture S.p.A.

Dipendenti: Tutti i soggetti che rivestono, in Parma Infrastrutture, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo, anche di fatto, per i dipendenti (intendendosi il personale della Società, ivi inclusi i dirigenti, ed il personale accolto in "distacco", da altre società, o in "comando", dal Comune di Parma nell'espletamento delle attività a cui sono stati assegnati, nei rispettivi uffici, a favore dell'ente Parma Infrastrutture), per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società (intendendosi a titolo esemplificativo e non esaustivo: stagisti, lavoratori a contratto ed a progetto, lavoratori somministrati)

Legge 190 o Legge o Legge Anticorruzione: Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*"

Modello 231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e adottato da Parma Infrastrutture S.p.A.

Organi Sociali: Assemblea dei Soci, Amministratore Unico e Collegio Sindacale di Parma Infrastrutture S.p.A.

Organismo di Vigilanza: L'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

P.A.: Qualsiasi Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche di fatto, nonché i membri degli Organi delle Comunità Europee e i funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e trasmesso dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione in data 11 settembre 2013

Piano: Piano di Prevenzione della Corruzione di Parma Infrastrutture S.p.A.

RPC: Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012

2. Introduzione

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione è il documento previsto dall'art. 1 comma 5 della Legge 6 novembre 2012 n. 19, che reca la “*valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio*”.

Parma Infrastrutture S.p.A. è già dotata di un sistema di controllo interno di moderna concezione, adeguato alle disposizioni normative definite dal D.Lgs. 231/01, che, seguendo le *best practice* di riferimento (come ad esempio le Linee Guida di Confindustria), si presenta come sistema unitario, di cui la gestione del rischio rappresenta il filo conduttore.

In tale contesto e sulla base di tali presupposti, al fine di evitare inutili ridondanze nella propria azione di prevenzione della corruzione, la Società ha ritenuto opportuno, in linea con le indicazioni dell'ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (*ex CIVIT*), fare perno sul più ampio sistema di controllo interno integrato sopra delineato, estendendone l'ambito di applicazione a tutti i requisiti normativi considerati dalla Legge 190 del 2012, in relazione al tipo di attività concretamente svolta e ai rischi che ne possono derivare.

Muovendo da tali premesse, la Società adotta pertanto un Piano di Prevenzione della Corruzione che, da un lato, sia compatibile e complementare con il sistema di controllo interno integrato già esistente, e, dall'altro, faccia proprio l'innovativo approccio introdotto dalla Legge, mirante alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose, ma anche di ogni comportamento potenzialmente idoneo a favorire situazioni di malaffare.

Considerata la fase di prima attuazione della Legge 190 vengono, di seguito, definite una serie di misure individuate alla luce delle indicazioni contenute nella normativa attualmente in vigore. Tali misure potranno essere modificate e/o integrate nel corso del tempo in funzione dell'evoluzione normativa e regolamentare.

Premesse tali considerazioni, il presente Piano di Prevenzione della Corruzione:

- costituisce parte integrante e sostanziale del sistema di gestione dei rischi aziendali e del complessivo sistema di controllo interno integrato definito dalla Società coerentemente con l'adozione di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, in qualità di ente di diritto privato a controllo pubblico;
- ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i Dipendenti, ivi inclusi i Dirigenti della Società, e collaboratori.

Il presente Piano è stato adottato dall'Amministratore Unico di **Parma Infrastrutture S.p.A.** dal 19/05//2015. Successive proposte di modifica potranno essere sottoposte al medesimo organo da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

3. Quadro Normativo

3.1 La Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, basato sui due livelli (nazionale e decentrato) della Pubblica Amministrazione.

Al primo livello si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) e approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e a un secondo livello si collocano i Piani Territoriali di Prevenzione della Corruzione (PTPC) di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare i suddetti piani, indicate dalle organizzazioni sovranazionali, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

3.2 Il rischio di corruzione nello spirito della Legge

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di Prevenzione ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere / funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Nello spirito della Legge 190/2012, la trasparenza è considerata uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione, valorizzando l'*accountability* con i cittadini, anche attraverso specifiche azioni di sensibilizzazione.

Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla Legge 190/2012, riguardano:

- inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti - D.Lgs. 39/2013;
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - D.Lgs. 39/2013;
- patti di integrità negli affidamenti - comma 17 art.1 Legge 190/2012.

E inoltre:

- mobilità del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
- astensione in caso di conflitto di interesse;
- formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione;
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. *whistleblowing*).

3.3 Gli adempimenti delle società partecipate dalla PA

La Legge 190/2012 stabilisce (art.1, comma 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell'art.1 della stessa si applichino anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate. Tali disposizioni riguardano sommariamente obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, obblighi / limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei "patti di integrità" con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

È stabilito che alle società partecipate pubbliche la Legge si applica limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e comunitario.

Il PNA richiede, alle società partecipate da enti pubblici, di introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella Legge 190, anche mediante integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, come precisato nel capitolo 3.1 – Azioni e Misure Generali del PNA ⁽¹⁾.

Inoltre, le società partecipate – ad esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati e delle loro controllate, nonché ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentati ⁽²⁾ - hanno l'obbligo di:

- collaborare con l'amministrazione di riferimento per assicurare la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 22 del D.Lgs. n. 33 del 2013 e di cui all'Allegato

⁽¹⁾ Come precisato nel cap. 3.1 Azioni e Misure Generali del PNA, è consentito agli enti che hanno già adottato un Modello ex 231 di far perno su di esso, estendendo l'ambito di applicazione a tutti i reati compresi nella Legge 190, lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività (società strumentali / società di interesse generale) e di denominare tali parti "Piano di Prevenzione della Corruzione".

⁽²⁾ Si veda la Circolare n. 1/2014 che delinea l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D. Lgs. 33/2013.

“Specifiche Tecniche” alla Delibera CIVIT n.°50³ del luglio 2013 e s.m.i. di settembre 2013;

- provvedere alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi di cui agli artt. 14 e 15 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
- assicurare tutti gli adempimenti di trasparenza relativamente alle aree indicate nell’art. 1, comma 16, della L. 190/2012, seguendo le prescrizioni del D.Lgs. 33/2013.

3.4 Elenco dei reati ricompresi nella Legge 190

Di seguito si fornisce l’elencazione dei reati rilevanti ai sensi della L. 190/2012:

- Art. 314 - Peculato
- Art. 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui
- Art. 316 bis - Malversazione a danno dello stato
- Art. 316 ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317 - Concussione
- Art. 318 - Corruzione per l’esercizio della funzione
- Art. 319 - Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio
- Art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 322 - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
- Art. 323 - Abuso d’ufficio
- Art. 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio
- Art. 326 - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio
- Art. 328 - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione
- Art. 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità
- Art. 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa

⁽³⁾ In particolare la Società in riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013, in materia di Trasparenza e Pubblicità, è assoggettabile ai soli obblighi di trasparenza, limitatamente alle attività svolte di interesse pubblico, declinati alla lettera T+P) dell’Allegato 1) Sezione "amministrazione trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti Errata corrige (settembre 2013).

- Art. 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa
- Art. 346-bis - Traffico di influenze illecite.

Si rileva che alcune fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione di cui all'elenco della Legge 190/2012 sono altresì incluse tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, tali reati ricompresi anche nel "catalogo 231" sono:

- Art. 316 bis – Malversazione a danno dello stato
- Art. 316 ter – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317 – Concussione
- Art. 318 – Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 – Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio
- Art. 319-ter – Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 322 – Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Si precisa che nel quadro normativo del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità da reato dell'ente per l'illecito commesso dal soggetto funzionalmente collegato ad esso ha come criterio di imputazione oggettiva (ex art. 5 del Decreto) che il soggetto abbia agito nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso.

In tal senso, proprio in considerazione dell'elemento oggettivo di "interesse o vantaggio" dell'ente, l'analisi dei rischi-reato eseguita nell'ambito delle attività di adeguamento al D.Lgs. 231/2001 ha preso in considerazione prevalentemente le eventualità che il soggetto apicale o sottoposto all'altrui vigilanza possa avere un "ruolo attivo" nel rapporto corruttivo, rispetto ad una amministrazione pubblica esterna e diversa dall'ente di appartenenza.

Inoltre - considerando che in alcune circostanze il personale di Parma Infrastrutture potrebbe svolgere attività che, in tutto o in parte, possano essere considerate come "pubblica funzione" o "pubblico servizio" - per quanto in via residuale e in via ipotetica, sono stati inclusi nell'analisi ai fini del D.Lgs. 231/2001 anche eventuali rischi-reato derivanti da "corruzione passiva". Si ribadisce tuttavia che tale circostanza rileva ai fini del D.Lgs. 231/2001 e del relativo Modello di organizzazione, gestione e controllo, soltanto nella misura in cui non sia possibile escludere a priori l'ipotesi che si generino delle responsabilità per l'ente che, in qualche modo, possa aver comunque tratto un vantaggio indiretto dalla condotta del dipendente infedele.

4. Profilo della Società, ambiti di attività e obblighi di prevenzione della corruzione

Parma Infrastrutture S.p.A. è, oggi, una società di diritto privato, nella forma della società per azioni, e società strumentale a integrale partecipazione pubblica locale, controllata dal Comune di Parma, non inclusa nell'elenco ISTAT 2013 (in G.U. – Serie Generale n. 29 del 30 settembre 2013) formulato secondo i parametri sostanziali e economici del Sistema europeo dei Conti Nazionali e regionali “SEC 95” di cui al reg. 2223/96 del 25.6.1996 del Consiglio, come tali privi di una logica classificatoria meramente formale e atti a censire i soggetti la cui attività comporti un costo per il bilancio dello Stato tale da generare disavanzo e debito pubblico. Parma Infrastrutture pertanto, in quanto soggetto non incluso formalmente nel conto economico consolidato del settore pubblico elaborato dall'ISTAT su base dei criteri SEC95, non è, a tali fini, qualificabile come pubblica amministrazione che incide autonomamente sulla spesa pubblica.

Essa svolge attività amministrativa strumentale, connessa alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Parma, ma non rende servizi pubblici locali. Infatti, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 comma 13 TUEL ha per oggetto, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, la messa a disposizione del gestore del servizio, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali all'espletamento dei servizi pubblici locali, di cui al comma successivo.

Inoltre, la medesima Società può assumere il ruolo di centrale di committenza ex art. 33, comma 1 d.lgs. 163 e le funzioni di stazione appaltante ex art. 33, comma 3 d.lgs. 163/2006; ma non può svolgere attività e/o gestire servizi già affidati ad altre Società comunali (ai sensi dell'art. 3 dello Statuto).

La Società, in coerenza con gli adempimenti indicati dai testi normativi di riferimento ⁽⁴⁾ / orientamenti interpretativi formati ad oggi, ha ritenuto di adempiere gli obblighi di prevenzione della corruzione identificati in tali documenti attraverso:

- la stesura del presente “Piano di Prevenzione della Corruzione”, redatto nel rispetto dei contenuti minimi dell'Allegato 1 del PNA, che si innesta sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società, estendendo l'analisi alle ulteriori fattispecie di reato considerate dalla L. 190/2012;
- la nomina di un Responsabile della Prevenzione della Corruzione ⁽⁵⁾ (ex Art. 1, comma 7 della L.190/2012).

⁽⁴⁾ L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013; PNA approvato in attuazione della L. 190/2012; Circolare del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione n. 1/2014.

⁽⁵⁾ Il Documento condiviso tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate emanato il 29 dicembre 2014 chiarisce altresì che “[...] il RPC (responsabile della prevenzione della corruzione) dovrà coincidere (in applicazione delle disposizioni della legge n. 190 del 2012, che prevede che il RPC sia un “dirigente amministrativo”), con uno dei dirigenti della società e dunque non con un soggetto esterno come l'organismo di vigilanza o altro organo di controllo a ciò esclusivamente deputato. [...] Il RPC per le sole Società che

5. Obiettivi e struttura del Piano

Parma Infrastrutture, coerentemente con l'esigenza di assicurare le migliori condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine della Società, delle aspettative dei soci e del lavoro dei dipendenti, mira a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi potenzialmente configurabili al suo interno con riferimento alle fattispecie di reato previste dalla Legge 190/2012, secondo le indicazioni del PNA ed in raccordo con quanto disciplinato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dalla Società per le finalità proprie di quest'ultimo, secondo quanto precedentemente esplicitato.

In particolare, il percorso di costruzione del presente Piano ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo-gestionali della Società, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività ed alle funzioni della Società;
- accertamento del grado di rischio di commissione dei reati, contemplando i presidi in essere (*risk assessment*);
- determinazione per ogni area a rischio, delle eventuali esigenze di intervento utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, ovvero confronto dei risultati della "analisi dei rischi" con la *best practice*, per l'individuazione delle aree di miglioramento (*gap analysis*);
- definizione di piani di rimedio a risoluzione dei *gap* individuati;
- programmazione di interventi formativi rivolti al personale, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali in analogia a strumenti c.d. "*whistleblowing*";
- regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano;
- definizione di flussi informativi al fine di consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano.

siano prive di Dirigenti o che questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile potrà essere individuato in un funzionario che garantisca le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione, o in sua mancanza l'Amministratore, sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sul funzionario. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il responsabile potrà coincidere con un amministratore purché privo di deleghe gestionali."

6. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e gli altri soggetti coinvolti

6.1 Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

L'art. 1 comma 7 della L. 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione ⁽⁶⁾ per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Il PNA prevede che, negli enti di diritto privato in controllo pubblico, sia nominato un responsabile per l'attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione.

Premesso quanto sopra, di seguito sono indicati i compiti che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione andrà a svolgere in Parma Infrastrutture S.p.A.:

- vigilare sull'osservanza del piano di prevenzione della corruzione, potendosi avvalere per le verifiche di competenza del supporto della funzione di Internal Audit, delle attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza rispetto alle attività esposte a rischio di commissione di uno dei reati contro la Pubblica Amministrazione presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché di tutti i responsabili delle funzioni coinvolte in attività a più elevato rischio di corruzione, passiva e attiva;
- vigilare sulla validità e adeguatezza del piano, con particolare riferimento all'effettiva capacità di prevenire la commissione di fenomeni corruttivi all'interno della Società;
- segnalare all'organo amministrativo l'opportunità di aggiornare il piano, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero in caso di significative violazioni;
- promuovere attività formativa strutturata a livello generale, in relazione alla legge anticorruzione e alle tematiche dell'etica e della legalità, ed a livello specifico alle persone coinvolte nelle aree a maggiore rischio, formando in merito agli strumenti aziendali individuati per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, nonché sui diritti ed obblighi di ciascuno di segnalazione di comportamenti illeciti;
- predisporre annualmente una relazione annuale scritta per l'organo amministrativo con il rendiconto sulle attività di verifica svolte, l'efficacia delle misure di prevenzione implementate e ad ogni altro fatto rilevante.

⁽⁶⁾ La Circolare DPCM n. 1/2013 ne definisce i criteri di scelta, le incompatibilità e la durata.

La scelta del Responsabile deve ricadere, preferibilmente, su dirigenti appartenenti al ruolo, che siano titolari di ufficio di livello dirigenziale generale.

La durata della designazione è pari a quella dell'incarico dirigenziale, essendo considerata la funzione come "naturalmente integrativa" della competenza generale.

Il dirigente designato non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna né disciplinari e deve aver dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo.

Inoltre, nella scelta occorre tener conto, quale motivo di esclusione, dell'esistenza di situazioni di conflitto d'interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio di corruzione.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dispone, per un'azione efficace, di un adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate e qualificate risorse, nonché delle necessarie dotazioni strumentali e finanziarie.

In ragione del compito sotteso al ruolo assegnatogli, il Responsabile – pur rimanendo responsabile direttamente dell'adempimento dei propri obblighi – potrà avvalersi della collaborazione delle varie strutture della Società.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile può convocare e sentire in qualsiasi momento i dipendenti della Società, disponendo dell'accesso a tutti i documenti e le informazioni necessari per l'acquisizione di elementi utili ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e il “piano di prevenzione della corruzione”, le funzioni del RPC dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

6.2 Delibera di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Parma Infrastrutture S.p.A.

Come qualificato dal “Documento condiviso tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)” di dicembre 2014, gli organi di governo della società dovranno nominare come RPC un dirigente o un funzionario in servizio, presso la società e dovranno ad esso attribuire, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla legge 190 del 2012, con piena autonomia ed effettività.

Il RPC è, pertanto, colui a cui spetta predisporre e proporre il “Piano di prevenzione della corruzione” della società per l'adozione da parte dell'organo di governo della società. Al Responsabile devono, poi, essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune.

Nella realtà Parma Infrastrutture S.p.A. la nomina è di competenza dell'Amministratore Unico.

Con Delibera n. 65 del 19/5/2015 l'Amministratore Unico di Parma Infrastrutture S.p.A. ha, pertanto, nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella persona del Dott. Antorini Matteo.

La nomina è pubblicata sul sito internet di Parma Infrastrutture S.p.A. in via permanente.

6.3 Gli altri soggetti coinvolti

L'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico di Parma Infrastrutture S.p.A. è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione svolta.

L'Amministratore Unico, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- approva il Piano di Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso;
- riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano.

I Dirigenti responsabili delle aree a rischio corruzione

Ai responsabili di processi / attività a rischio corruzione sono attribuite le seguenti responsabilità:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il Responsabile per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottano le misure finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari.

Dipendenti / Collaboratori

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio osservando le misure contenute nel Piano, segnalando eventuali situazioni d'illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al proprio responsabile, ed in ogni caso Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

7. Reati rilevanti per Parma Infrastrutture

Di seguito vengono identificati, nell'ambito dei reati rilevanti ai sensi della L. 190/2012 non compresi negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001, quelli potenzialmente realizzabili nella realtà operativa di Parma Infrastrutture S.p.A., con la relativa descrizione della fattispecie:

ARTICOLO N. 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

ARTICOLO N. 323 - Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di

regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

ARTICOLO N. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

ARTICOLO N. 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

ARTICOLO N. 346 bis - Traffico di influenze illecite

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale si configura come pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

8. La metodologia seguita per la definizione del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il PNA prevede che siano individuate le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati di corruzione previsti dalla Legge 190/2012.

La **mappatura dei processi** consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase.

Per **valutazione del rischio** si intende il processo di identificazione e analisi del rischio di corruzione insito nei vari processi aziendali.

L'identificazione consiste nell'individuazione e descrizione dei possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo. Questi emergono non soltanto considerando il contesto interno ed esterno in cui opera **Parma Infrastrutture S.p.A.**, ma anche mediante consultazione e confronto tra i vari soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascun processo e del livello organizzativo a cui il processo o fase di processo si colloca.

La mappatura delle attività a rischio reato e la valutazione del rischio è stata effettuata secondo le indicazioni metodologiche riportate nell'Allegato 1 del PNA.

In tale contesto, la Società ha effettuato un'approfondita analisi delle proprie attività aziendali, procedendo ad una valutazione del rischio alla luce dei principi ispiratori della normativa anticorruzione.

In particolare, i processi / aree potenzialmente esposti ai reati ricompresi nella Legge 190 sono stati identificati tramite interviste con i Responsabili delle Direzioni / Funzioni / Uffici di seguito indicati:

- Ufficio Gare e Contratti,
- Servizio gestione patrimoniale in concessione e proprietà,
- Direzione tecnica per la manutenzione del patrimonio in concessione e proprietà.

I processi individuati come potenzialmente esposti al rischio di corruzione sono trattati analiticamente al paragrafo successivo, unitamente ai relativi presidi di controllo.

9. Aree di rischio e presidi di controllo

Con riferimento alle aree di rischio di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, l'Allegato 2 del PNA identifica quali “**aree di rischio comuni e obbligatorie**” le seguenti:

- processi finalizzati all'acquisizione e alla progressione del personale;
- processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

Premesso che la Società, in funzione dell'attività svolta, non è coinvolta nel rilascio di alcun tipo di provvedimento ampliativo della sfera giuridica dei destinatari, i paragrafi seguenti identificano le aree di rischio rinvenibili nell'operatività di Parma Infrastrutture S.p.A. con riferimento agli ulteriori ambiti sopra richiamati.

A fronte di ogni area di rischio la Società ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se questo fosse idoneo a prevenire gli specifici reati di corruzione nelle aree di rischio identificate.

Il sistema di prevenzione e controllo interno di Parma Infrastrutture S.p.A. è costituito dall'insieme delle regole, strutture organizzative e procedure che mirano ad assicurare il corretto funzionamento ed il buon andamento dell'impresa, e in particolare dai seguenti elementi:

- Codice Etico;
- sistema di procedure aziendali integrato come espressamente indicato in precedenza;
- struttura gerarchico-funzionale (definita dall'Amministratore Unico sulla base dell'evoluzione operativa ed organizzativa della Società);
- Regolamento per il controllo strategico ed operativo del “Gruppo Comune di Parma”, emanato dal Socio a cui la Società sottende in virtù dell'esercizio del “controllo analogo” da parte dell'Amministrazione Pubblica controllante;
- sistema di deleghe ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08, in materia di salute e sicurezza.

Nell'ambito del presente Piano si intendono integralmente richiamate ed applicate le regole comportamentali, i valori etici, i principi e i presidi del sistema di controllo interno integrato, essendo dette regole e principi misure fondamentali di prevenzione della corruzione ai fini del presente Piano.

Per la gestione dei rischi di seguito descritti, la Società intende inoltre avvalersi delle “misure” riportate nel successivo capitolo 10. “Ulteriori misure obbligatorie ex L. 190/2012” (quali ad esempio, formazione del personale, Codice di Comportamento, ecc.).

Nella mappatura delle aree a rischio, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dalla L. 190/2012 nelle seguenti aree di attività aziendale, che vengono di seguito riportate come indicate nella Matrice delle Attività a Rischio - Reato (si veda allegato A “Matrice delle Attività a Rischio – Reato ex L. 190/12”):

- Ricerca e selezione del personale (per maggiori dettagli in merito a questa specifica area si veda la “Matrice delle Attività a Rischio – Reato ex D.Lgs. 231/01”)
- Gestione delle procedure di gara ed affidamenti diretti per l’esercizio della gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Parma (in qualità di stazione appaltante);
- Gestione dei rapporti con le società appaltatrici in sede di esecuzione dei lavori pubblici e manutenzioni;
- Gestione del Patrimonio Immobiliare;
- Attività strumentali.

Nella tabella seguente, si riportano sinteticamente le attività / aree a rischio ai sensi della L. 190/2012, le relative Funzioni aziendali coinvolte, i reati applicabili e i presidi di controllo, descritti nel dettaglio nei paragrafi successivi, nonché una valutazione sintetica della rilevanza dei rischi stessi, espressa in base a criteri qualitativi connessi al livello di criticità che l’attività riveste nello specifico contesto societario.

Attività / Area a rischio	Rilevanza	Funzione / Direzione coinvolta	Reati applicabili	Presidi di controllo
Ricerca e selezione del personale	MEDIO	Amministratore Unico	<ul style="list-style-type: none">• Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)• Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)• Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	“Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale”
Gestione delle procedure di gara ed affidamenti diretti per l’esercizio della gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Parma (in qualità di stazione appaltante)	MOLTO ALTO	Ufficio Gare e Contratti Direttore Tecnico Servizio gestione patrimoniale in concessione e proprietà R.U.P./R.P.	<ul style="list-style-type: none">• Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)• Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.)• Traffico di influenze illecite (art. 346 bis)• Rifiuto atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)• Concussione (art. 317 c.p.)	“Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia” Procedura “Processo di acquisto di beni e servizi in economia” “Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”

Attività / Area a rischio	Rilevanza	Funzione / Direzione coinvolta	Reati applicabili	Presidi di controllo
Gestione dei rapporti con le società appaltatrici in sede di esecuzione dei lavori pubblici e manutenzioni	MOLTO ALTO	Amministratore Unico Ufficio Gare e Contratti Direttore Tecnico Direttore dei Lavori R.U.P./R.P. Direzione tecnica per la manutenzione del patrimonio in concessione e di proprietà Servizio Manutenzione Infrastrutture	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) • Rifiuto atti di ufficio. Omissione (art. 328 c.p.) 	<p>“Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia”</p> <p>Procedura “Processo di acquisto di beni e servizi in economia”</p> <p>“Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi”</p> <p>“Procedura appalti”</p>
Gestione del Patrimonio Immobiliare	MEDIO	Ufficio Gare e Contratti Servizio gestione patrimoniale in concessione e proprietà	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) 	<p>“Disciplina dei criteri, presupposti e condizioni per l'assegnazione in concessione di immobili facenti parte del patrimonio indisponibile per usi di interesse rilevante per la comunità”</p> <p>“Disciplina per la concessione in uso temporaneo delle sale dei centri civici, e di altri spazi pubblici a dimensione circoscrizionale.”</p>
Attività strumentali	BASSO	Ufficio Gare e Contratti Direzione Tecnica	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) 	<p>“Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione”</p>

9.1 Ricerca e selezione del personale

Per far fronte all'esigenza d'immissione in azienda di nuovo personale, Parma Infrastrutture S.p.A. effettua assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato, oppure la Società si affida a personale in "comando" dal Comune di Parma o in "distacco" da altri enti giuridici.

Per particolari necessità possono essere stipulati contratti di somministrazione lavoro, nel caso di selezioni rivolte a titolo esemplificativo a:

- inserimento di livelli impiegatizi non direttivi, con competenze specifiche per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro ;
- picchi di attività;
- esigenze organizzative straordinarie;
- tutti gli altri casi previsti dal CCNL e dalle leggi vigenti.

I **rischi** del processo, considerati in ottica strumentale alla commissione di reati ex L.190/2012, sono i seguenti:

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- irregolarità nel processo di valutazione dei candidati, finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione allo scopo di reclutare candidati particolari.

Con riferimento al **sistema di controllo** a presidio dei rischi di cui sopra, si segnala che il processo di selezione del personale di Parma Infrastrutture S.p.A. è disciplinato dal "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale" adottata dalla Società che definisce i criteri e le modalità da seguire nel processo di selezione del personale.

In particolare, le assunzioni sono vincolate alle previsioni del budget annuale del personale, tramite il quale sono formalizzate le esigenze di nuove risorse in organico, a livello di singola posizione/ruolo; qualora durante l'anno insorgano necessità ulteriori di inserimento non emerse in sede di redazione del budget, deve essere formalizzata una richiesta di inserimento di personale extra budget da inviare all'Amministratore Unico per l'autorizzazione.

Valgono inoltre i seguenti principali presidi di controllo, formalizzati nella procedura sopra citata:

- attivazione della fase di reclutamento solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie in merito alle posizioni previste a budget o alla pianificazione di esigenze ulteriori;
- utilizzo di più canali di ricerca di personale;
- previsione di specifiche forme di rigore in relazione all'inserimento di parenti di dipendenti o dell'Amministratore Unico, tramite richiesta di autocertificazione in capo ai candidati finalisti delle selezioni, dove si attestino eventuali rapporti di coniugio o di parentela di terzo

grado o di affinità entro il secondo con dipendenti, Amministratore Unico, membri del Collegio Sindacale; in tal caso è previsto un passaggio autorizzativo ulteriore da parte dell'Amministratore Unico;

- composizione di una commissione di valutatori per la valutazione dei requisiti attitudinali e professionali dei candidati, formata abitualmente da uno o più responsabili di Funzione con elevate competenze tecnico-specialistiche, assistiti eventualmente da altri specialisti di Funzione e dal Responsabile dello stesso;
- formalizzazione di un report di selezione finale, sottoposto per approvazione all'Amministratore Unico.

Ai fini dell'attuazione del presente Piano, in coerenza con quanto disposto D.Lgs. n. 39 del 2013 (Capo V e VI) e dal PNA in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti e incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali, **Parma Infrastrutture S.p.A.** intende adottare i seguenti **ulteriori presidi**:

- il personale interessato (amministratore e dirigenti, consulenti) rilasci una dichiarazione in cui si attesta l'inesistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità;
- sia avviata una revisione del "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento di personale", in cui inserire le disposizioni in materia di inconfiribilità (in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza, per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione) e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

9.2 Conferimento di incarichi di collaborazione/consulenze

Parma Infrastrutture S.p.A. nel perseguimento dei propri fini statutari può avere la necessità di affidare incarichi a titolo oneroso a esperti esterni di comprovata esperienza, stipulati ai sensi dell'art. 2222 e dell'art. 2229 del codice civile.

L'incarico può essere conferito a professionisti titolari di partita IVA oppure a soggetti che esercitano l'attività nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o in via occasionale.

Al riguardo si segnala che in tutti i casi previsti la funzione responsabile è l'Ufficio Gare e Contratti e il Direttore Tecnico per gli incarichi di competenza.

Il **rischio** di tale processo / attività, considerato in ottica strumentale alla commissione di reati ex L.190/2012, è il seguente:

- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti "particolari".

In relazione al **sistema di controllo** a presidio di tale rischio, si segnala che il conferimento di incarichi a *professionisti titolari di partita IVA* avviene nel rispetto di quanto previsto dal "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia" in applicazione del D.lgs. 163/2006 e

s.m.i. nonché della Procedura n.1 “Processo di acquisto di beni e servizi in economia”, per quanto applicabile.

Laddove invece l’incarico venga conferito nell’ambito di *rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o in via occasionale* (in misura estremamente limitata ed in relazione a profili con specifiche competenze tecniche), la Società adotta i seguenti presidi di controllo:

- formalizzazione di un budget annuale che include anche i rapporti di collaborazione, parimenti a quanto fatto per i lavoratori dipendenti;
- coinvolgimento dell’Amministratore Unico (unitamente alle Funzioni richiedenti) già nella fase di identificazione della controparte cui affidare l’incarico, per una preliminare verifica circa le condizioni per l’accensione di un genuino rapporto di lavoro autonomo, in linea con le normative applicabili;
- formalizzazione ed archiviazione della documentazione comprovante l’esistenza di una correlazione tra le competenze possedute dal soggetto ed il profilo ricercato;
- sottoscrizione dei contratti da parte dei soggetti delegati (Amministratore Unico / Direttore Tecnico), nel rispetto dei poteri di spesa conferiti.

Nel conferimento degli incarichi dovrà altresì essere garantita l’assenza di conflitto di interessi.

9.3 Gestione delle procedure di gara ed affidamenti diretti per l’esercizio della gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Parma (in qualità di stazione appaltante) e gestione dei rapporti con le società appaltatrici in sede di esecuzione dei lavori pubblici e manutenzioni

L’affidamento di lavori, servizi e forniture è regolamentato sopra soglia, nei settori ordinari e speciali, dal D.Lgs 163/2006 e sotto soglia nei settori speciali dall’art. 238 comma 7 D.Lgs 163/2006 ed in quelli ordinari dal Regolamento Generale per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture.

Nelle procedure di **affidamento di lavori, servizi e forniture** particolarmente esposte ai rischi di corruzione sono le seguenti **attività**:

- affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di beni;
- affidamenti di appalti e altre prestazioni di servizi;
- predisposizione, stipulazione e validazione dei contratti mediante atto pubblico e scrittura privata;
- espletamento di procedure di gara relative a:
 - servizi/forniture di importo pari o superiore alle soglie europee;
 - ai lavori pubblici, sia sopra che sotto soglia;
 - sub appalti;anche in forma di semplice consulenza e supporto all’espletamento di gare di competenza di altri settori/enti;
- utilizzo delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 57 D.Lgs. 163/2000;

- definizione della Commissione di Gara.

In particolare, nelle suddette fasi, sono ipotizzabili i seguenti **rischi** di commissione di reati rientranti nell'ambito della L. 190/2012:

- violazione della normativa europea e nazionale in materia di affidamenti di appalti pubblici, al fine di assegnare degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni a società e/o controparti compiacenti;
- frazionamento degli importo al fine di agevolare l'assegnazione di lavori/servizi/forniture a controparti compiacenti con processi di aggiudicazione semplificata.
- omissione del ricorso alle convenzioni Consip/Intercenter al fine di ottenere un ingiusto profitto;
- mancato e/o omissione di controllo di eventuali irregolarità o mancanza DURC e certificati antimafia della controparte, procedendo comunque alla stipula del contratto altrimenti non emettibile, in cambio di un ingiusto profitto;
- stipula di incarico o concessione in assenza di determina o provvedimento idoneo, a fronte di ottenimento di ingiusto profitto;
- aggiudicazione illegittima, errata individuazione della tipologia di gara, non corretta individuazione delle imprese partecipanti alla gara, predisposizione di un bando ""ad hoc"" per agevolare società compiacenti in cambio di illecito profitto;
- improprio utilizzo della PEC aziendale
- manomissione dei plichi in ipotesi di procedure aperte attraverso:
 - l'omissione dei controlli DURC e casellari (omissione richiesta DURC/casellari, non attuazione di controllo su eventuale irregolarità);
 - una non corretta procedura di accesso agli atti (i.e. riconoscimento di accesso a chi non abbia interesse diretto/giuridicamente tutelato - riconoscimento all'accesso a parti segretate);
- definizione di membri della Commissione di gara potenzialmente non imparziali;
- omissione da parte della Commissione di attuazione dei controlli di legge sulle società partecipanti, al fine di non identificare potenziali irregolarità o mancanze che porterebbero all'esclusione di soggetti /controparti di favore.

In relazione alle successive **fasi di consegna dei lavori e gestione esecutiva del contratto** sono individuate le seguenti **attività**:

- affidamento incarichi professionali (ai sensi dell'art. 90 e art. 120 del D.Lgs. 163/06) e di collaudo;
- approvazione di perizie di variante al progetto iniziale approvato in sede di affidamento;
- attività di realizzazione della contabilità dei lavori di singolo progetto;
- predisposizione della pratica per la richiesta di rilascio della concessione alla manomissione di suolo pubblico.

In particolare nelle suddette fasi sono ipotizzabili i seguenti **rischi** di commissione di reati rientranti nell'ambito della L. 190/2012:

- affidamento di servizi a soggetti compiacenti;

- finalizzazione di nuovi prezzi /approvazione di perizie di variante a favore dell'appaltatore, in accordo con il medesimo, al fine di trarne un ingiusto profitto;
- predisposizione di una contabilità lavori non in linea con gli effettivi lavori eseguiti, a favore della ditta appaltatrice, in accordo con la controparte, al fine di trarne un ingiusto profitto;
- definizione di una pratica che presenti un'attività di manomissione di suolo pubblico difforme all'effettivo, al fine di condurre il Comune ad un errato conteggio degli oneri nel rilascio della concessione, ovvero facendo beneficiare terze parti compiacenti di un iter approvativo e di rilascio agevolato.

Con riferimento all'articolato **sistema di controllo** a presidio dei rischi insiti nelle fasi di affidamento di lavori, servizi e forniture, si rimanda a quanto formalizzato nell'ambito dei seguenti documenti:

- Regolamento di Parma Infrastrutture "Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia";
- Procedura n.1 "Processo di acquisto di beni e servizi in economia";
- Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Procedura appalti (flow-chart).

In aggiunta a quanto disciplinato nei documenti sopra menzionati, la Società, per aderire in maniera ancora più completa ai principi ispiratori della L.190/2012, intende rafforzare il proprio sistema di controllo interno relativo alle aree in oggetto tramite l'introduzione dei seguenti **ulteriori presidi**:

- inserire presidi di controllo stringenti nelle fasi / attività a rischio, quali a titolo esemplificativo:
 - nessun soggetto al di fuori del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) / Responsabile Procedimento (RP) deve incontrare i rappresentanti delle imprese concorrenti durante la fase di aggiudicazione;
 - tutti i soggetti aventi un ruolo "istituzionale" nello svolgimento delle procedure di gara devono mantenere la riservatezza sulle informazioni gestite. Solo questi ultimi (e.g., RUP/RP, Commissione di Gara ove esistente, segretario verbalizzante) sono inoltre autorizzati a partecipare alle attività "tecniche" delle commissioni aggiudicatrici, con impegno scritto a non riferire a livello endo / eso-societario le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento delle procedure di gara;
 - nell'ambito delle procedure di gara il processo di scelta delle ditte da invitare e/o a cui richiedere la presentazione di un'offerta coerente con la determina a contrarre emessa, avviene sulla base di un elenco proposto dal RUP, nel rispetto del criterio di rotazione. Si evidenzia, in ogni caso che non appena la Società qualificherà un Albo fornitori la scelta delle ditte avverrà tramite un sorteggio pubblico per estrazione del numero attribuito corrispondente alla Ditta dell'Albo con prosecuzione in ordine alfabetico sino a coprire il numero minimo di Ditte scelto;
 - la nomina della commissione di gara avviene con atto dell'Amministratore Unico che include la nomina di Presidente e componenti della commissione di gara.

9.4 Gestione del patrimonio immobiliare

La gestione delle attività specificatamente dirette alla gestione del patrimonio immobiliare sono gestite presso Parma Infrastrutture sotto la responsabilità del Servizio di gestione patrimonio immobiliare in concessione e proprietà e dall'Ufficio gare e contratti e regolamentate dai seguenti regolamenti del Comune di Parma:

- Disciplina dei criteri, presupposti e condizioni per l'assegnazione in concessione di immobili facenti parte del patrimonio indisponibile per usi di interesse rilevante per la comunità;
- Disciplina per la concessione in uso temporaneo delle sale dei centri civici, e di altri spazi pubblici a dimensione circoscrizionale.

Nella **gestione del patrimonio immobiliare** particolarmente esposte ai rischi di corruzione sono le seguenti **attività** di:

- espletamento delle aste pubbliche per l'alienazione di beni immobili;
- applicazione e/o calcolo del canone d'uso;
- concessione temporanea delle sale civiche e di altri spazi, anche tramite assegnazione in comodato o a titolo gratuito.

In particolare, nelle attività previste dal processo di gestione in oggetto, sono ipotizzabili i seguenti **rischi** di commissione di reati rientranti nell'ambito della L. 190/2012:

- violazione delle norme in materia di gare pubbliche al fine di ottenere un ingiusto profitto, a fronte di un riconoscimento (i.e. valore di vendita inferiore al valore effettivo dell'immobile) non dovuto a controparti compiacenti;
- valutazione economica errata al fine di sottostimare il valore e far riconoscere un vantaggio al locatario e/o riduzione discrezionale del canone d'uso in difformità a quanto previsto dal regolamento ottenendone un indebito profitto;
- riduzione o definizione discrezionale del canone d'uso/tariffario, in difformità a quanto previsto dal regolamento, al fine di ottenere un indebito vantaggio;
- assegnazione in comodato o a titolo gratuito in difformità a quanto previsto dal regolamento, al fine di ottenere un indebito vantaggio.

Con riferimento all'articolato **sistema di controllo** a presidio dei rischi insiti nelle fasi di affidamento di lavori, servizi e forniture, si rimanda a quanto formalizzato nell'ambito dei seguenti documenti:

- Disciplina dei criteri, presupposti e condizioni per l'assegnazione in concessione di immobili facenti parte del patrimonio indisponibile per usi di interesse rilevante per la comunità;
- Disciplina per la concessione in uso temporaneo delle sale dei centri civici, e di altri spazi pubblici a dimensione circoscrizionale.

in termini di linee guida per la corretta definizione dei canoni d'uso/tariffari applicabili.

In aggiunta a quanto disciplinato nei documenti sopra menzionati, la Società, per aderire in maniera ancora più completa ai principi ispiratori della L.190/2012, intende rafforzare il proprio sistema di controllo interno relativo alle aree in oggetto tramite l'implementazione di procedure operative interne che prevedano **ulteriori presidi di controllo**.

9.5 Attività strumentali

Parma Infrastrutture nella fase di **mappatura dei processi** e di **valutazione del rischio** ha individuato un'attività a rischio trasversale a tutte le attività caratteristiche, ovvero la gestione delle sponsorizzazioni.

Al fine di migliorare i propri servizi resi, la Società ha previsto la possibilità di ottenere sponsorizzazioni e liberalità da enti terzi.

Questa attività è regolamentata dal "Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione" e gestita dall'Ufficio gare e contratti e dalla Direzione tecnica.

In particolare, nelle attività previste dal processo di gestione in oggetto, sono ipotizzabili i seguenti **rischi** di commissione di reati rientranti nell'ambito della L. 190/2012:

- accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazione;
- omesso espletamento gara per individuazione di sponsor e violazione delle norme previste dal regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione.

Con riferimento all'articolato **sistema di controllo** a presidio dei rischi insiti nelle fasi di affidamento di lavori, servizi e forniture, si rimanda a quanto formalizzato nell'ambito dei seguenti documenti:

- "Regolamento per la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione"

In particolare tale documento prevede i seguenti presidi di controllo:

- la stipulazione dei contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione deve essere finalizzata esclusivamente a: (i) favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa; (ii) assicurare una migliore qualità dei servizi istituzionali prestati; (iii) realizzare maggiori economie;
- il contratto di sponsorizzazione e l'accordo di collaborazione possono essere conclusi per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell'Ente;
- sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzione quei soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale e/o sue controllate o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche;

- sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni/collaborazioni/convenzioni riguardanti: propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico od a sfondo sessuale; messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- per ogni iniziativa può essere prevista la sottoscrizione di più contratti di sponsorizzazione/contratti di collaborazione/convenzione;
- l'Amministratore Unico formalizza con propria determinazione la scelta del contraente e stipula con lo stesso un atto di natura contrattuale in forma scritta, nel quale sono specificati gli obblighi ed i diritti delle parti.

10. Ulteriori misure obbligatorie ex L. 190/2012

Nei paragrafi seguenti si riportano le specifiche indicazioni relative alle ulteriori misure obbligatorie previste dalla L. 190/2012.

10.1 Formazione del Personale

La Società promuove adeguati percorsi di formazione in materia di anticorruzione, strutturati su due livelli:

- livello generale: rivolto a tutti i dipendenti;
- livello specifico, rivolto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, agli eventuali referenti in materia, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e responsabili aziendali rientranti nelle aree a rischio.

In ogni caso, il Responsabile, in accordo con l'Amministratore Unico, promuove la conoscenza del Piano Anticorruzione nei confronti a) dei componenti degli organi sociali della Società, di tutti i dirigenti, c) dei dipendenti e collaboratori della Società, con grado e formazione diversi a seconda della posizione e del ruolo.

In fase di rilevazione dei fabbisogni formativi annuali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione individuerà i dipendenti operanti in attività c.d. a rischio da sottoporre a programma formativo sui temi dell'etica e della legalità; inoltre, lo stesso accerterà che siano erogati appositi corsi di formazione del personale relativamente al contenuto della Legge.

In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della Legge Anticorruzione e le prescrizioni del Piano Anticorruzione adottato sarà differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

La formazione erogata è registrata con la relativa documentazione.

Nello specifico, la Società prevede di adottare azioni formative:

- rivolta a tutti i dirigenti e primi livelli delle aree potenzialmente a rischio di corruzione, finalizzata ad una prima verifica del risk assessment ed a rilevare eventuali esigenze di misure specifiche da implementare;
- dedicata a tutti gli operatori delle aree sensibili per rafforzarne la consapevolezza dei comportamenti da tenere nello svolgimento della propria attività, al fine di evitare il rischio di abuso del potere del proprio incarico a vantaggio di interessi privati propri e/o di terzi.

Le attività formative possono essere erogate anche mediante un sistema di e-learning, che ne gestisca la tracciabilità.

10.2 Codice di Comportamento e Sistema Disciplinare

Il PNA, nel recepire quanto disposto dall'art. 1, comma 44, della Legge 190/2012, prescrive alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 di provvedere all'adozione di un proprio Codice di Comportamento che stabilisca i doveri minimi di imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

La Società ha adottato un Codice Etico che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati.

Tali valori sono principalmente:

- la legalità, il rispetto rigoroso delle leggi e della normativa applicabile;
- imparzialità, in tutte le decisioni e nell'interesse della Società, con indipendenza di giudizio, trasparenza e secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali;
- trasparenza e correttezza, in tutte le azioni, operazioni e negoziazioni;
- riservatezza e tutela della privacy;
- valore della persona e delle risorse umane, non consentendo alcuna condotta discriminatoria e intimidatoria e valorizzando le capacità, competenze e potenzialità dei singoli individui;
- sicurezza sul lavoro, in tutti i luoghi in cui il personale svolge le proprie attività;
- professionalità e affidabilità, svolgendo tutte le attività della Società tutelando la propria reputazione ovvero evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi e all'immagine della pubblica amministrazione per la quale opera;
- lealtà e buona fede, in uno spirito di rispetto e collaborazione reciproca;
- prevenzione del conflitto di interessi;
- tutela della concorrenza;
- prevenzione del riciclaggio, evitando circostanze di implicazioni ad attività connesse al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali;
- rispetto e tutela dell'ambiente, tenendo in considerazione l'esigenza di protezione dell'ambiente e di uso sostenibile delle risorse naturali;

e, più in generale, il rifiuto di ogni condotta che, pur finalizzata al raggiungimento di un risultato coerente con l'interesse di Parma Infrastrutture, presenti aspetti non compatibili con un modello organizzativo e gestionale caratterizzato dall'assoluto rispetto delle norme di legge e delle regole comportamentali e procedurali che vigono all'interno della Società.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano di Prevenzione della Corruzione è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni del Piano, del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione sia di quelli contemplati dal D.Lgs. 231/2001.

Nel Modello 231 in vigore è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto con la Società. Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di Parma Infrastrutture S.p.A., compreso il personale dirigenziale, l'Amministratore Unico, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e, di carattere contrattuale / negoziale, negli altri.

Sia il Codice Etico che il sistema disciplinare di cui sopra formano parte integrante del presente Piano.

10.3 Meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali (in coerenza con “whistleblowing”)

Tutti i Destinatari, specificamente a dipendenti pubblici che, in ragione del proprio rapporto di lavoro siano venuti a conoscenza di condotte illecite, sono tenuti a segnalare ogni violazione o sospetto di violazione del presente Piano.

Al fine di garantire una ricezione rapida e la riservatezza delle segnalazioni, le stesse sono da presentare preferibilmente mediante posta elettronica all'indirizzo:
anticorruzione@parmainfrastrutture.it.

Le segnalazioni potranno essere anche presentate a mezzo del servizio postale o tramite posta interna o mediante dichiarazione rilasciata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione da riportare in apposito verbale. Le segnalazioni saranno in ogni caso fatte pervenire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale procederà all'avvio delle iniziative opportune.

A prescindere dalle modalità di trasmissione, le segnalazioni pervenute devono essere inoltrate all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, entro un giorno dalla ricezione, qualora inerenti reati rilevanti ai sensi del D.Lgs.231/2001, per consentire all'Organismo di Vigilanza di valutare se sussistano i presupposti di “interesse o vantaggio” per l'Ente, di cui all'Art. 5 del Decreto.

Parimenti, eventuali segnalazioni pervenute all'indirizzo e-mail dell'Organismo di Vigilanza, laddove inerenti reati ed aree potenzialmente sensibili ai sensi della L.190/12, così come riportati nell'Allegato A del presente Piano, dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono

soggetti agli obblighi di riservatezza. Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

11. Flussi informativi ed aggiornamento del Piano

11.1 Flusso informativo per il monitoraggio sull'implementazione del Piano di Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione trasmette su base annuale all'Amministratore Unico una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Piano contenente:

- le segnalazioni e/o anomalie nel funzionamento del Piano, le problematiche inerenti alle modalità di attuazione delle procedure di controllo, i provvedimenti disciplinari e le sanzioni applicate dalla Società nell'ambito delle attività a rischio;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- un'informativa sulle eventuali indagini condotte dagli organi inquirenti e/o procedimenti penali aperti nei confronti della Società e/o verso i suoi dipendenti e dirigenti;
- lo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- condivide con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 le risultanze delle attività poste in essere da quest'ultimo, nell'ambito delle responsabilità ad esso attribuite dal Decreto in relazione a comportamenti e fattispecie di reato in cui siano riscontrabili i connotati dell'interesse o vantaggio;
- invia la relazione annuale sull'adeguatezza e sull'osservanza del Piano all'Organismo di Vigilanza e pubblica la stessa sul sito internet aziendale.

E' facoltà del Responsabile acquisire tutta la documentazione e le informazioni che ritenga necessario per l'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza.

A tal fine, il Responsabile riceve regolarmente flussi informativi preesistenti nell'ambito del sistema di controllo interno integrato a presidio dei fenomeni corruttivi oggetto della Legge 190/2012. Sarà inoltre cura del Responsabile, una volta entrato a regime il sistema anticorruzione della Società, identificare ulteriori specifici flussi informativi adatti a monitorare in maniera efficace i fenomeni oggetto del Piano che dovranno pervenirgli, nei modi e termini dallo stesso stabiliti, da tutte le funzioni aziendali esposte ad elevato rischio corruttivo.

11.2 Regolazione di procedure per l'aggiornamento del Piano

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione valuta annualmente l'adeguatezza del Piano e propone all'Amministratore Unico eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie al fine di:

- implementare il Piano Anticorruzione;
- migliorare l'efficacia e l'effettività del Piano stesso, soprattutto qualora si verificano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;

- adeguare il Piano alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa della Società.

Il Piano Anticorruzione è soggetto a verifiche regolari e periodiche, anche sulla base delle segnalazioni e informazioni ricevute, che devono essere effettuate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile verifica l'efficacia e l'idoneità del piano e valuta l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso qualora si verificano rilevanti violazioni non espressamente previste o cambiamenti significativi dell'organizzazione. Il piano sarà inoltre integrato e aggiornato in funzione delle indicazioni fornite dalle nuove normative e dall'ANAC.